VERIFICA FINALE SCUOLA FORENSE

28 ottobre 2026

Giurisprudenza penale:

Cassazione penale sez. I, 8/11/2023, n. 7185
Il delitto di maltrattamenti in famiglia appartiene alla categoria del reato abituale, caratterizzata dalla sussistenza di una serie di fatti che, isolatamente considerati, potrebbero anche essere non punibili e che, nondimeno, integrano il reato per la loro reiterazione, che si protrae nel tempo, oltre che per la persistenza dell'elemento intenzionale. Ciò comporta che tale reato si perfeziona con il compimento dell'ultimo atto della serie, sicché la competenza per territorio si radica innanzi al giudice del luogo in cui l'azione diviene complessivamente riconoscibile e qualificabile come maltrattamento e, dunque, nel luogo in cui la condotta venga consumata all'atto di presentazione della denuncia, cioè in quello di realizzazione dell'ultimo dei molteplici fatti caratterizzanti il reato, in ossequio al principio dettato dall'articolo 9, comma 1, del Cpp che assegna rilievo all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione. Con la precisazione che è invece ininfluente il mero luogo di presentazione della denuncia, in ipotesi diverso da quello in cui sono state realizzate le più recenti condotte maltrattanti, e rivestendo, piuttosto, in tal caso, valenza decisiva l'individuazione di quello in cui, al momento di presentazione della denuncia, viene ricondotta l'azione lesiva.

Cassazione penale sez. VI, 6/03/2018, n. 18175
L'antigiuridicità delle condotte nel reato di maltrattamenti è correlata alla reiterazione di più atti lesivi dell'integrità fisica e morale della vittima ovvero da una serie di atti lesivi, in cui ogni singola azione è elemento della serie, al realizzarsi della quale si perfeziona il reato. Ne discende che la struttura del reato è perdurante e continuativa, in quanto ogni azione si salda alla precedente, dando vita ad un reato unitario, definito "reato di durata", che mutua la disciplina della prescrizione dai reati permanenti, ma che si perfeziona con il compimento dell'ultimo atto della serie.

Cassazione penale sez. VI, 19/04/2017, n. 27088
Per l'integrazione del delitto di cui all'art. 572 c.p., è necessaria una condotta di vessazione continuativa, che, pur potendo essere inframmezzata da periodi di "calma", deve costituire fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita, poiché altrimenti deve escludersi l'abitualità del comportamento, implicita nella struttura normativa della fattispecie, ed i singoli fatti che ledono o mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia conservano la propria autonomia di reati contro la persona.

Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 10/12/2015, n. 7760
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., l'esistenza, in una casa di cura e ricovero per anziani, di un generalizzato clima di sopraffazione e violenza nei confronti degli assistiti non esime dalla rigorosa individuazione dei distinti autori delle varie condotte, in quanto il carattere personale della responsabilità penale impedisce che il singolo addetto, in mancanza di addebiti puntuali che lo riguardano, possa essere chiamato a rispondere, sia pure in forma concorsuale, del contesto in sé considerato, anche nel caso in cui da tale contesto egli tragga vantaggio.